

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

| | PAG. | PAG. | |
|--|--|---|----------|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | | Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e assorbimento</i>): | |
| Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (3279) . . . | 913 | GEFTER WONDRICH: Istituzione della qualifica di controllore viaggiante superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato. (1947) . . . | 922 |
| PRESIDENTE | 913, 914, 915, 916 917, 918, 919, 920 | PRESIDENTE | 922, 923 |
| FRUNZIO | 914, 917 | LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i> | 923 |
| DEGLI ESPOSTI | 914, 919 | | |
| ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> | 914, 915, 916, 917 918, 919, 920 | | |
| CAPPUGI | 914, 917, 918 | | |
| COLASANTO, <i>Relatore</i> | 916, 917 | | |
| DEGLI ESPOSTI | 917 | | |
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | | La seduta comincia alle 10,20. | |
| TROISI: Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (688) | 921 | BOGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>). | |
| PRESIDENTE | 921, 922 | Seguito della discussione del disegno di legge: | |
| COLASANTO, <i>Relatore</i> | 921, 922 | Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (3279). | |
| FRUNZIO | 922 | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ». | |
| ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> | 922 | Nella seduta di ieri 25 ottobre siamo giunti all'esame dell'articolo 15; ma dobbiamo tornare all'articolo 2. | |
| BOGONI | 922 | | |
| DEGLI ESPOSTI | 922 | | |
| CAPPUGI | 922 | | |

FRUNZIO. Vorrei fare alcune brevi considerazioni sull'articolo 2 e precisare il motivo per il quale ho presentato l'emendamento.

Anzitutto, come i colleghi sanno, la legge Pitzalis si interessò soltanto degli alti gradi, e non si interessò dei gradi iniziali.

In secondo luogo, in difetto di specifiche e caratteristiche attribuzioni differenziali, almeno una delle tre qualifiche in questione è superflua. La mia preoccupazione è che fra due anni ci troveremo nella condizione di non sapere chi promuovere poiché i concorsi, come tutti sanno, stanno andando quasi deserti.

La mia preoccupazione è questa: la carriera non è certo facile ed è richiesto un titolo di studio difficile ed esami di concorso difficilissimi. Adesso, aumentare la carriera teorica da 17 anni a 18 può senz'altro convincere alcuni ingegneri a non presentarsi agli esami di concorso, cosa che è già avvertita dall'Amministrazione.

Io ritengo che bisogna seminare per poter raccogliere, ma bisogna seminare qualche anno prima per avere dei buoni frutti. Noi stiamo allontanando dall'amministrazione statale — non soltanto dalle ferrovie, ma anche dai lavori pubblici — i migliori laureati. Noi dobbiamo incoraggiare questi giovani i quali hanno sempre dato prestigio all'amministrazione ferroviaria.

Comunque, se il rappresentante del Governo affermerà che questa mia preoccupazione è esagerata, io ne prenderò atto.

DEGLI ESPOSTI. In occasione della discussione di merito delle proposte di legge n. 688, 1245, 1733, 1765, 1767, 1851, unificate in testo unico dal Comitato ristretto, abbiamo presentato un analogo emendamento.

Mi riferisco al primo emendamento che si trova nel fascicolo della proposta di legge n. 688 al cui primo punto chiedevamo quanto chiede l'onorevole Frunzio.

Associandoci alle considerazioni del collega Frunzio e condividendo le sue preoccupazioni e perplessità, anche noi ritiriamo quell'emendamento che abbiamo presentato.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ringrazio i colleghi che hanno ritirato l'emendamento, in quanto così si facilita l'iter del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto propone di sostituire alle parole « al compimento rispettivamente di due e quattro anni di anzianità », le altre « rispettivamente con due anni e quattro anni di anzianità ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Giuridicamente le promozioni fatte nel primo semestre vanno al 1° gennaio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 fino alla parola « comparativo ».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole « rispettivamente con due anni e quattro anni di anzianità ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

« Le promozioni ad ispettore di 1^a classe e quelle ad ispettore principale si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente con due e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza ».

DEGLI ESPOSTI. Per semplificare, onorevole Presidente, desidererei fare la seguente dichiarazione: avendo noi ritirato l'emendamento concernente gli ispettori, consideriamo ovviamente assorbiti nel contesto della legge tutti gli altri emendamenti su questa materia presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

« Le promozioni di qualifica con decorrenze comprese entro la data di entrata in vigore della presente legge, deliberate o da deliberare in applicazione delle norme dello stato giuridico del personale ferroviario, di cui alla legge 29 marzo 1958, n. 425, nonché a seguito di aumento delle piante organiche ed in applicazione della presente legge, possono essere conferite anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purché i medesimi alla data della decorrenza della promozione risultino in possesso dei prescritti requisiti per ottenerla ».

È stato presentato, a tale articolo, da parte degli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari e Frunzio il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo stesso:

« Le promozioni di qualifica in applicazione della presente legge, possono essere conferite anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purché i medesimi alla data della promozione risultino in possesso dei prescritti requisiti per ottenerla ».

CAPPUGI. Ritiro, a nome anche degli altri proponenti, tale emendamento poiché sono ve-

nute meno le ragioni che mi spinsero, insieme ad altri colleghi, a presentarlo.

Si pensò infatti alla formulazione dello stesso — che è sostanzialmente una parte dell'articolo 15 — in quanto si temeva che il provvedimento concernente i ruoli aperti dovesse essere differito.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 15, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Esistono a questo punto, sempre riferentisi all'articolo 15, due emendamenti aggiuntivi, pressoché di identica formulazione. Il primo, presentato dagli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio, è il seguente:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Gli scrutini, da effettuare in base alla presente legge o alle altre disposizioni vigenti per gli avanzamenti del personale, possono aver luogo in data anteriore o posteriore a quella delle decorrenze attribuite alle relative promozioni ».

L'altro, proposto dagli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni, è questo:

« Aggiungere il seguente comma:

« Gli scrutini da effettuarsi in base alla presente legge o alle altre disposizioni vigenti in materia di personale, possono aver luogo in data anteriore o posteriore a quella della decorrenza attribuite alle relative promozioni ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi sembra preferibile la formulazione di cui al primo degli emendamenti letti. Mi dichiaro comunque favorevole agli stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio, che assorbe l'emendamento Marchesi, Degli Esposti, Bogoni, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso, così formulato:

« Le promozioni di qualifica con decorrenze comprese entro la data di entrata in vigore della presente legge, deliberate o da deliberare in applicazione delle norme dello stato giuridico del personale ferroviario, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché a seguito di aumento delle piante organiche ed in applicazione della presente legge, possono essere conferite anche ai dipendenti

cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purché i medesimi alla data della decorrenza della promozione risultino in possesso dei prescritti requisiti per ottenerla.

Gli scrutini, da effettuare in base alla presente legge o alle altre disposizioni vigenti per gli avanzamenti del personale, possono aver luogo in data anteriore o posteriore a quelle delle decorrenze attribuibili alle relative promozioni ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge alle promozioni da conferire ai sensi degli articoli precedenti è attribuita la decorrenza giuridica del 30 giugno 1961 a favore dei dipendenti che alla data stessa abbiano maturato le anzianità prescritte e per quelle da conferire per merito comparativo, utilizzando le graduatorie formulate per le promozioni dell'anno 1961.

Peraltro, al personale che anteriormente al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di inserviente, in quanto divenuto inidoneo alle mansioni dell'esercizio, con anzianità superiore ai cinque, tale maggiore anzianità è computata ai fini della successiva promozione ad usciere capo, che, in ogni caso, non può essere conferita con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962.

Le promozioni a ruolo aperto di cui al precedente primo comma sono conferite dopo che siano stati coperti, mediante le graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, tutti i posti disponibili al 30 giugno 1961, anche a seguito di un eventuale ampliamento degli organici ».

Pongo in votazione il primo comma di detto articolo, in merito al quale non esistono emendamenti.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato, dagli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio; da una parte, e dagli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni dall'altra, identico emendamento del quale do lettura:

« Sopprimere le parole: in quanto divenuto inidoneo alle mansioni dell'esercizio ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di tale emendamento.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1961

COLASANTO, *Relatore*. Esprimo in merito parere positivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo di cui ho dato sopra lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma che, a seguito dell'emendamento soppressivo testé approvato, risulta così formulato:

« Peraltro, al personale che anteriormente al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di inserviente, con anzianità superiore ai cinque anni, tale maggiore anzianità è computata ai fini della successiva promozione ad uscire capo, che, in ogni caso, non può essere conferita con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge alle promozioni da conferire ai sensi degli articoli precedenti è attribuita la decorrenza giuridica del 30 giugno 1961 a favore dei dipendenti che alla data stessa abbiano maturato le anzianità prescritte e, per quelle da conferire per merito comparativo, utilizzando le graduatorie formulate per le promozioni dell'anno 1961.

Peraltro, al personale che anteriormente al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di inserviente, con anzianità superiore ai cinque anni, tale maggiore anzianità è computata ai fini della successiva promozione ad uscire capo, che, in ogni caso, non può essere conferita con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962.

Le promozioni a ruolo aperto di cui al precedente primo comma sono conferite dopo che siano stati coperti, mediante le graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, tutti i posti disponibili al 30 giugno 1961, anche a seguito di un eventuale ampliamento degli organici ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

« Nei casi in cui le promozioni a ruolo aperto previste dagli articoli precedenti siano subordinate al conseguimento di abilitazioni

di servizio o al superamento di esami di idoneità e le abilitazioni siano conseguite o gli esami superati in data posteriore a quella di compimento dell'anzianità prescritta per le promozioni stesse, la decorrenza di esse è quella della data di conseguimento delle abilitazioni o di superamento degli esami.

Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge le promozioni a qualifiche per le quali vengono istituite abilitazioni ai sensi del precedente articolo 13, sono conferite con la decorrenza indicata nell'articolo 16 se si conseguono le abilitazioni stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione tale articolo al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

« Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine del ruolo di anzianità, direttamente dalle competenti autorità senza intervento delle commissioni di avanzamento ai dipendenti che non si trovano nelle condizioni di esclusione dallo scrutinio per merito comparativo ».

A tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Esiste a questo punto proposto dagli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

« Nella prima applicazione della presente legge, ai dipendenti rivestiti di una qualifica inferiore a quelle per le quali vengono istituite le promozioni a ruolo aperto, viene attribuita, ove occorra, nella nuova qualifica cui accedono in applicazione della presente legge ed ai soli effetti dell'attribuzione della classe di stipendio, l'anzianità che avrebbero conseguito qualora la promozione fosse stata conferita con l'anzianità prescritta dagli articoli precedenti ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si dichiara contrario alla approvazione di tale emendamento, in quanto lo stesso concerne, agli effetti pratici, una ricostruzione di carriera con effetti retroattivi, circa la quale la I Commissione ha espresso parere negativo. A parte che, tale emenda-

mento, ove approvato, comporterebbe nuovo onere.

La questione, poi, è stata discussa a suo tempo con i rappresentanti sindacali e definita negativa proprio per le ragioni suesposte.

CAPPUGI. Comunque i sindacati non si erano impegnati a non presentare emendamenti.

Sono intervenuto, in quanto la sostanza dell'emendamento testé letto è la stessa del mio all'articolo 20.

COLASANTO, *Relatore*. In una politica, in base alla quale stiamo notevolmente agevolando le carriere dei meno anziani, il dogma della non ricostruzione di carriera, per me, è inaccettabile.

Comunque, nel caso specifico, e solo per il fatto di non creare ostacoli alla tempestiva approvazione della legge, dichiaro di non approvare l'emendamento in questione.

DEGLI ESPOSTI. Desidererei pregare il Presidente di accantonare l'emendamento stesso, in attesa della discussione in merito all'articolo 20.

PRESIDENTE. D'accordo. L'emendamento viene lasciato sospeso, in attesa della discussione sull'articolo 20.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 19:

« Nei casi in cui l'istituzione della promozione a ruolo aperto, di cui ai precedenti articoli, determini un numero di promozioni inferiore a quelle che si sarebbero potute conferire per merito comparativo a ruolo chiuso, sono conferite al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge promozioni secondo i criteri del merito comparativo a favore dei dipendenti che non abbiano ancora maturato l'anzianità per la promozione a ruolo aperto, purché i medesimi abbiano i requisiti per l'avanzamento per merito comparativo.

Tali promozioni sono conferite limitatamente alla differenza tra i posti che risulterebbero disponibili alla predetta data del 1° gennaio, se non venisse istituito il ruolo aperto, e il numero di promozioni conferibili a ruolo aperto alla medesima data ».

È stato proposto, dagli onorevoli Cappugi, Colasanto, Frunzio e Canestrari, il seguente emendamento sostitutivo di tale articolo:

« Ai dipendenti che secondo le norme già in vigore avranno acquisito al 1° gennaio 1962 il diritto allo scrutinio per l'avanzamento, verranno conferite, con l'osservanza delle norme stesse, le promozioni che sarebbero state ammesse se non fosse entrata in vigore la presente legge ».

COLASANTO, *Relatore*. La formulazione di cui all'emendamento è, a mio avviso, più rispondente.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è contrario a tale emendamento...

CAPPUGI. Io sono convinto della bontà dello stesso, ma, per le ragioni suesposte, onde non ritardare l'approvazione del provvedimento, dichiaro di ritirare l'emendamento.

FRUNZIO. Io chiederei la soppressione dell'articolo 19. Abbiamo infatti non approvato, all'articolo 2, la proposta dei 3 anni, mentre qui, all'articolo 19, il beneficio al quale non si è voluti accedere è concesso a 4-5 persone. Non è giusto!

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è ovviamente favorevole al mantenimento del testo. Tanto più che ci terrebbe a mantenere gli impegni presi con i sindacati.

CAPPUGI. Sono assolutamente contrario a questa soppressione. Io ho ritirato il mio emendamento che tendeva ad ampliare il numero delle persone ammesse al beneficio, in quanto esso avrebbe portato un ritardo nella approvazione della legge. Ciò non significa, che, perché non abbiamo potuto avere 100, si debba rinunciare anche a 50!

FRUNZIO. Ampliato, questo articolo, aveva un significato. Non ampliato, ne ha un altro, ben diverso. Si favoriscono alcune persone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

« Ai dipendenti — esclusi quelli promossi, a seguito di ampliamento degli organici, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961 — che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestono la più elevata qualifica raggiungibile a ruolo aperto, è attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito qualora la promozione alla predetta qualifica fosse stata conferita con le anzianità prescritte dagli articoli precedenti, considerando soltanto la seconda o l'unica promozione conseguibile a ruolo aperto e tenendo conto degli acceleramenti e dei ritardi per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, nonché della maggiore anzianità o della retrodatazione ottenute in applicazione dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e de-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1961

gli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

Il più elevato stipendio assorbe gli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

L'onorevole Cappugi, Colasanto, Frunzio, Canestrari hanno presentato un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 20. La I Commissione ha espresso parere contrario poiché si tratta di retrodatazione. Dò lettura dell'emendamento:

« Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

« Ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestono la più elevata qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qualifica superiore, è attribuito, se più favorevole, lo stipendio che avrebbero conseguito qualora la promozione alla predetta più elevata qualifica a ruolo aperto fosse stata conferita con le anzianità prescritte dagli articoli precedenti, considerando soltanto la seconda o la unica promozione conseguibile a ruolo aperto e tenendo conto degli acceleramenti e dei ritardi per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, nonché della maggiore anzianità o della retrodatazione ottenute in applicazione dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

Il beneficio di cui al comma precedente è esteso ai dipendenti promossi alla più elevata qualifica, raggiungibile a ruolo aperto, a seguito di ampliamento degli organici ed in applicazione della presente legge, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961.

Tuttavia, ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestono le qualifiche di macchinista di 1^a classe è, comunque, attribuito un aumento periodico di stipendio e ai dipendenti che alla stessa data già rivestono le qualifiche di Capo squadra della Linea, Operaio specializzato ed Operaio qualificato di 1^a classe sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio se hanno maturato nove anni di servizio di ruolo oppure uno solo se ne hanno maturato solo cinque, rinviandosi l'attribuzione del secondo aumento periodico al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

Il più elevato stipendio, attribuito ai dipendenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, assorbe gli assegni personali pensionabili in godimento, com-

presi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

CAPPUGI. Poiché la I Commissione e il Governo hanno espresso il parere contrario a questo emendamento sostitutivo, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 20 con il seguente:

« Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a seguito di ampliamento degli organici, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestivano la più elevata qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qualifica superiore, è attribuito, se più favorevole, lo stipendio che avrebbero conseguito qualora la promozione alla predetta più elevata qualifica a ruolo aperto fosse stata conferita con la anzianità prescritta dagli articoli precedenti ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono stato alla I Commissione e ho spiegato che non si tratta di retrodatazione, ma di compenso economico. Il Presidente e il relatore Berry hanno convenuto che non avrebbero ulteriormente fatto eccezione. Sono pertanto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura e a cui relatore e Governo sono favorevoli.

(È approvato).

Gli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni, propongono di aggiungere al primo comma il seguente:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Tuttavia ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestano le qualifiche di macchinista di 1^a classe e capotreno di 1^a classe, è comunque attribuito un aumento periodico di stipendio ed ai dipendenti che alla stessa data già rivestano le qualifiche di caposquadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1^a classe, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio se hanno maturato nove anni di servizio di ruolo o uno

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1961

solo se ne hanno maturati solo cinque, rinviandosi l'attribuzione del secondo aumento periodico al compimento del nono anno di servizio di ruolo ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole al comma aggiuntivo e dichiaro che esso non comporta maggiori oneri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura e a cui anche il relatore è favorevole.

(È approvato).

Gli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni propongono il seguente emendamento all'ultimo comma:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il più elevato stipendio, attribuito in applicazione del primo comma del presente articolo, assorbe gli assegni pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

Gli onorevoli Frunzio e Colasanto propongono un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma con il seguente:

« Il più elevato stipendio, attribuito in applicazione del presente articolo, fatta eccezione per i macchinisti di prima classe e capitreno di prima classe assorbe gli assegni personali pensionabili in godimento compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La differenza fra i due emendamenti è questa: l'emendamento Marchesi intendeva che tutti gli assegni pensionabili non fossero assorbiti. Ma ciò è in contrasto con le disposizioni di legge secondo le quali gli assegni personali sono stati assorbiti. Invece, con l'emendamento Frunzio, noi accettiamo che non siano assorbibili per i macchinisti di prima classe e i capitreno di prima classe poiché, in conseguenza di certi inquadramenti, verrebbero a subire un danno.

Sono pertanto favorevole all'emendamento Frunzio che non comporta onere e contrario all'emendamento Marchesi.

DEGLI ESPOSTI. Dichiaro, a nome anche degli altri proponenti, di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Frunzio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, così come risulta emendato:

« Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a seguito di ampliamento degli organici, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestivano la più elevata qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qualifica superiore, è attribuito, se più favorevole, lo stipendio che avrebbero conseguito qualora la promozione alla predetta più elevata qualifica a ruolo aperto fosse stata conferita con l'anzianità prescritta dagli articoli precedenti.

Tuttavia ai dipendenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestivano le qualifiche di macchinista di 1^a classe e capotreno di 1^a classe, è comunque attribuito un aumento periodico di stipendio ed ai dipendenti che alla stessa data già rivestivano le qualifiche di caposquadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1^a classe, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio se hanno maturato nove anni di servizio di ruolo o uno solo se ne hanno maturati solo cinque, rinviandosi l'attribuzione del secondo aumento periodico al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

Il più elevato stipendio, attribuito in applicazione del presente articolo, fatto eccezione per i macchinisti di 1^a classe, ed i capitreno di 1^a classe, assorbe gli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

(È approvato).

DEGLI ESPOSTI. Prendendo atto della pregiudiziale sollevata dalla I Commissione e del fatto che si dovrebbe ritornare alla V Commissione, preso atto della posizione negativa del Governo e del relatore, dichiaro di ritirare l'articolo 18-bis.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 21. Ne dò lettura:

« Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche di manovale, capo squadra manovali, manovratore, capo squadra manovratori, manovratore capo, deviatore, capo squadra

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1961

deviatori, deviatore capo, ausiliario di stazione, frenatore, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M., macchinista T. M., carbonaio, fuochista *ad personam*, conduttore e aiuto macchinista, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio, dei quali uno al compimento di cinque anni e l'altro al compimento di nove anni di servizio di ruolo.

Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge ai dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente comma che abbiano già maturato nove anni di servizio di ruolo sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio contemporaneamente ed a quelli che ne abbiano maturato cinque, è attribuito subito soltanto un aumento periodico di stipendio, rinviandosi l'attribuzione del secondo al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

L'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio di cui ai precedenti commi non incide sull'ordinario sviluppo della carriera economica, ma determina il riassorbimento degli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

I dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente primo comma, ai quali sia stato conferito uno o tutti e due gli aumenti periodici di stipendio di cui al medesimo primo comma ed al successivo secondo comma, perdono il beneficio economico degli aumenti medesimi, senza recupero di quanto già corrisposto, quando per essi si verifichi un passaggio di carriera mediante cambio della qualifica rivestita con altra da cui si acceda a quella superiore a ruolo aperto. Nei confronti degli stessi lo stipendio sarà ricostituito come se gli aumenti periodici di cui al presente articolo non fossero stati conferiti.

Il beneficio economico di cui al presente articolo, per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di conduttore e di aiuto macchinista, è limitato a coloro ai quali le qualifiche medesime sono state o saranno conferite a seguito di concorso interno da qualifiche inferiori ».

Pongo in votazione il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 21 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Gli onorevoli Cappugi, Canestrari, Colasanto, Frunzio e gli onorevoli Marchesi, De-

gli Esposti e Bogoni propongono al quarto comma di aggiungere le seguenti parole:

« e l'aumento periodico o i due aumenti periodici sono conservati come assegno personale riassorbibile per progressione anche semplicemente economica ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento aggiuntivo, non comportando, tale emendamento, maggior onere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 21 così come risulta emendato.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma.

Gli onorevoli Cappugi, Canestrari, Colasanto e Frunzio, e gli onorevoli Marchesi, De gli Esposti, Bogoni, hanno presentato seguente identico emendamento:

« *Sopprimere l'ultimo comma* ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 21, di cui sopra.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso, così come risulta emendato:

« Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche di manovale, capo squadra manovali, manovratori, manovratore capo, deviatore, capo squadra deviatori, deviatore capo, ausiliario di stazione, frenatore, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M., macchinista T. M., carbonaio, fuochista *ad personam*, conduttore e aiuto macchinista, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio, dei quali uno al compimento di cinque anni e l'altro al compimento di nove anni di servizio di ruolo.

Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge ai dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente comma che abbiano già maturato nove anni di servizio di ruolo sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio contemporaneamente ed a quelli che ne abbiano maturato cinque, è attribuito subito soltanto un aumento periodico di stipendio, rinviandosi l'attribuzione del secondo

al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

L'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio di cui ai precedenti commi non incide sull'ordinario sviluppo della carriera economica, ma determina il riassorbimento degli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

I dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente primo comma, ai quali sia stato conferito uno o tutti e due gli aumenti periodici di stipendio di cui al medesimo primo comma ed al successivo secondo comma, perdono il beneficio economico degli aumenti medesimi, senza recupero di quanto già corrisposto, quando per essi si verifichi un passaggio di carriera mediante cambio della qualifica rivestita con altra da cui si acceda a quella superiore a ruolo aperto. Nei confronti degli stessi lo stipendio sarà ricostituito come se gli aumenti periodici di cui al presente articolo non fossero stati conferiti e l'aumento periodico e i due aumenti periodici saranno conservati come assegno personale riassorbibile per progressione anche semplicemente economica ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° settembre 1961 ».

Non esistono a tale articolo emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

« Alla copertura dell'onore di milioni 3.350 derivante dal presente provvedimento per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con un'aliquota dei maggiori introiti per l'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515 ».

Pongo in votazione tale articolo, sul quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Il presente disegno di legge, come quello n. 3253 approvato ieri, sarà subito inviato alla I Commissione (Affari costituzionali) perché la stessa si pronunzi circa la nostra determinazione di lasciare distinti i due disegni di

legge stessi, dopo di che si procederà, in una prossima seduta, alla votazione a scrutinio segreto ove non venissero sollevate obiezioni da parte della Commissione stessa.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Troisi: Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».

Essendo assente il relatore, onorevole Armosino, sulla stessa ha facoltà di riferire l'onorevole Colasanto.

COLASANTO, *Relatore*. Sarò brevissimo. Tale proposta di legge nacque a seguito di un ordine del giorno da noi approvato in sede di modifiche allo stato giuridico dei ferrovieri. Ritengo che la stessa debba essere approvata dalla Commissione in quanto risponde a criteri di giustizia concedendo il beneficio oggetto del provvedimento ad un gruppo di elementi laureati, che svolgono funzioni proprie dei funzionari da lungo tempo.

Non credo vi sia bisogno di aggiungere altro.

PRESIDENTE. Desidererei comunicare che la I Commissione si è espressa, in merito alla presente proposta di legge, in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge n. 688, 1245, 1733, 1765, 1767, 1851, favorevolmente. È stato dato infatti parere favorevole all'articolo 2 di tale testo unificato, articolo 2 che è sostanzialmente il testo stesso della proposta di legge dell'onorevole Troisi. La V Commissione ha dato parere favorevole, condizionato però al fatto che la proposta non comportasse maggiori oneri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO, *Relatore*. Io propongo, con il collega Bogoni ed altri, quale emendamento all'intero testo della proposta, l'articolo 2 del testo unificato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato, proposto dagli onorevoli Colasanto, Bogoni ed altri, quale emendamento sostitutivo dell'intero testo della proposta al nostro esame:

« Il personale delle ferrovie dello Stato che alla data del 30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario capo, segretario tec-

nico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado VI gruppo B del cessato ordinamento approvato con regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, oppure che aveva conseguito la idoneità in concorsi esterni per esami banditi dall'amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A, è, a tutti gli effetti, inquadrato in soprannumero nella qualifica di Ispettore di 1ª classe (ex grado V, gruppo A) con decorrenza 1º gennaio 1959.

Ai fini dell'inquadramento è richiesto che il personale interessato, alla suddetta data del 1º gennaio 1959, sia munito di laurea e sia stato dall'amministrazione ferroviaria utilizzato in mansioni proprie del gruppo A per almeno 200 giornate.

Tale inquadramento sarà effettuato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in base ad una graduatoria formulata con i criteri delle promozioni per merito comparativo previsti dal cessato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il predetto regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ».

COLASANTO, *Relatore*. Sarebbe forse bene aggiungere, dopo le parole « a tutti gli effetti », le parole « giuridici ed economici ».

FRUNZIO. Per quale motivo nella proposta Troisi si parlava di 26 marzo 1958, mentre nel testo unificato si dice 1º gennaio 1959 ?

COLASANTO, *Relatore*. La proposta Troisi è più restrittiva, nei confronti degli interessati, dell'articolo 2 del testo unificato.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si dichiara contrario all'accoglimento di tale emendamento sostitutivo, e si rimette alla Commissione per quanto concerne l'approvazione della proposta di legge Troisi.

Il testo unificato porta un maggior onere, onere che sarebbe ancora superiore qualora si accettasse la proposta di aggiungere le parole « giuridici ed economici ».

Di conseguenza, ripeto, non possiamo accettare il testo di cui all'articolo 2 del testo unificato, mentre ci rimettiamo alla Commissione per l'accoglimento della proposta di legge dell'onorevole Troisi.

COLASANTO, *Relatore*. Ma è meno oneroso il testo unificato !

BOGONI. Nel testo unificato abbiamo trovato la formula finanziaria. L'articolo 7 dice infatti: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i

normali stanziamenti previsti, per il personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho potuto accertare se l'onere ci sia.

PRESIDENTE. La V Commissione aveva dato parere favorevole, ma subordinato al fatto che non ci fosse onere. Poiché l'onere invece c'è, dovremo inviarlo per un nuovo parere.

DEGLI ESPOSTI. Non prevedevo che questa mattina si fosse discusso di tale questione. Sul merito ho molte opinioni, e mi riservo pertanto di presentare degli emendamenti quando ci riuniremo nuovamente. Se l'onorevole Presidente mi permette, desidero essere autorizzato a presentare i miei emendamenti questo pomeriggio.

Chiedo pertanto formalmente un rinvio dell'esame della proposta di legge.

BOGONI. Debbo far osservare al collega Degli Esposti che questa legge era già all'ordine del giorno. Gli emendamenti potevano essere presentati prima. Perché si vuole ostacolare questo provvedimento ?

DEGLI ESPOSTI. Su tale questione, in diverse circostanze, è stato chiesto di rinviare la discussione. Per mia negligenza, non ho in questo momento pronti gli emendamenti che desidero presentare. Chiedo pertanto di poterlo fare oggi stesso. Non credo che mi si possa negare tale diritto.

CAPPUGI. Faccio osservare al collega Degli Esposti che questo testo unificato era stato presentato anche dall'onorevole Marchesi e pertanto gli emendamenti erano stati attentamente vagliati dai presentatori.

DEGLI ESPOSTI. Ma siccome l'onorevole Marchesi non rappresenta l'onorevole Degli Esposti, mi permetterete, spero, che su tale materia abbia anch'io le mie opinioni.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, rimane stabilito che il seguito dell'esame della proposta di legge n. 688 è rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Geffer Wondrich: Istituzione della qualifica di controllore viaggiante superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato. (1947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Geffer Won-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1961

drich: « Istituzione della qualifica di controllore viaggiante superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato ».

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Ritengo che questa proposta di legge aveva il suo fondamento, ma con l'osservazione fatta dal Ministero dei trasporti, secondo cui i controllori superiori da nominare non avranno un compito viaggiante, ma un compito di coordinamento, di rielaborazione di dati, di suggerimento, si giustifica benissimo che i controllori superiori siano limitati al numero di sette.

PRESIDENTE. La proposta di legge dell'onorevole Geffer Wondrich non prevedeva il numero dei controllori. Nell'articolo unico di essa infatti, così si legge: « È istituita nell'organico del personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti economici e di carriera, la qualifica di controllore viaggiante superiore corrispondente a quella di capo personale viaggiante superiore ».

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Volevo far osservare che, al tempo della mia rela-

zione, c'è stata contestazione da parte dei vari gruppi della Commissione appunto sul problema del numero, se cioè dovesse essere 15 oppure 7.

Ritengo pertanto che la proposta di legge debba considerarsi assorbita dal disegno di legge n. 3253: « Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico », disegno di legge che è stato ieri approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la proposta di legge n. 1947 si intende assorbita dal disegno di legge, n. 3253.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI